



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 70

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: 7066

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ D.L. 90/14 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante **“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”**.

Il provvedimento tra l'altro presenta norme di particolare interesse per la professione medica.

In particolare l'art. 1 recante **“Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”** al comma 2 prevede che **“i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati”**. Si sottolinea però che secondo l'Inps-ex Inpdap l'eliminazione del trattenimento in servizio oltre i limiti di età previsti dall'art. 1 non riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, i quali potranno continuare a permanere in servizio sino al quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. Tutto ciò a condizione che non si dia luogo a un aumento del numero dei dirigenti in servizio. Ne deriva che i dirigenti medici potranno chiedere e ottenere il trattenimento in servizio oltre l'età per il collocamento a riposo, per maturare il quarantesimo anno di servizio. Rimane quindi in vigore la disposizione di cui all'art. 22 della legge 183/2010 recante **“Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale”**.

L'art. 1, comma 5, estende poi ai medici responsabili di struttura complessa il campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/08,

2014/7066-18-07-2014-PARTENZA

convertito, con modificazioni, dalla legge 133/08. Di fatto le aziende avranno la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e i contratti individuali dei primari che abbiano maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni di contribuzione, fatte salve le disposizioni per l'accesso al pensionamento di cui alla legge 214/11 (c.d. Salva Italia - manovra Monti), per coloro che maturano i requisiti del pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Limiti, quelli imposti dal "c.d. Salva Italia", che oggi corrispondono a 42 anni e 3 mesi di contribuzione per gli uomini e a 41 anni e 3 mesi per le donne. Con riferimento agli anni 2014 e 2015, il requisito contributivo sopra individuato deve essere incrementato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita di cui al D.M. 6 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.

L'art. 15 concernente **“Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica”** al comma 1 dispone la riduzione di un anno della durata delle scuole di specializzazione medica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. A tal fine, novella il primo periodo dell'articolo 20, comma 3-ter, del D.Lgs. 368/99. Non si registrano sostanziali variazioni rispetto alla formulazione previgente, che faceva riferimento all'anno accademico successivo all'emanazione del decreto. Si rileva, tuttavia, che, a differenza della formulazione previgente, l'attuale imporrà un nuovo intervento legislativo qualora il decreto interministeriale non dovesse intervenire in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014-2015. Come già evidenziato, il decreto, che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014, non è ancora intervenuto. Al riguardo si sottolinea che l'articolo 20, comma 3-bis, del D.Lgs. 368/99 ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la durata dei corsi di formazione specialistica è ridotta rispetto agli attuali 5 o 6 anni, rispettando i limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e si riorganizzano le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Ha, altresì, previsto che eventuali risparmi derivanti dalla riorganizzazione sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica. Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 20 del D.Lgs. 368/99 ha disposto che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso (primo periodo). Per gli specializzandi che nel medesimo anno

sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla nuova durata così. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente (secondo e terzo periodo). Viene autorizzata inoltre l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di aumentare la copertura dei contratti da 3300 a 5000 nelle scuole di specializzazione.

L'art. 26 recante **“Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche”** prevede, nelle more della messa a regime sul territorio nazionale della ricetta dematerializzata, con riferimento alle patologie croniche individuate dai regolamenti del comma 1, **la possibilità del medico di prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.** Di fatto la semplificazione introdotta sarà applicabile solo per le prescrizioni di medicinali relativi alla cura delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie rare individuate dai regolamenti richiamati dall'art. 9, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 concernente “Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta”.

L'art. 27 recante “Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria” modifica l'art. 3 del D.L. 158/13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 189/12 (c.d. legge Balduzzi) recante **“Responsabilità professionale del personale sanitario”**, intervenendo sul fondo per garantire l'idonea copertura assicurativa degli esercenti le professioni sanitarie. Nella fattispecie si prevede che la copertura assicurativa vale “nei limiti delle risorse del fondo stesso”. Sarà poi il soggetto gestore del fondo a stabilire le misure di contribuzione per la costituzione del fondo, che non verranno quindi più definite in sede di contrattazione collettiva. Viene inoltre **ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.**

Si rileva infine che il disegno di legge (C.2486) di conversione in legge del decreto-legge sopra indicato, che ha scadenza in data 23 agosto 2014, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

